

TI_GERICHTE 10.2008.136 vom 9. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.136

FR: TI_GERICHTE 10.2008.136 du 9 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 10.2008.136 del 9 settembre 2008

Erwägungen

E. 7

Per quanto concerne le lesioni subite vi è agli atti un certificato, allestito su carta intestata dell'albergo, nel quale si attesta la presenza di un trauma al collo con difficoltà di movimento, problemi di voce, ematomi alle braccia e alle gambe, lesioni al naso e al cranio e sanguinamento di un labbro (cfr. allegato al verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007). Non è tuttavia chiaro chi lo abbia redatto. Sembrerebbe trattarsi di un dottore egiziano presente al momento, ma nulla si riesce a concludere riguardo alla sua competenza e all'attendibilità dello scritto. Tuttavia, in data 23 aprile 2007, appena rientrata dall'Egitto, CIVI 1 è stata visitata dal dottor _____, con studio medico a _____, che ha attestato che " die Schürfungen und Prellungen waren mittlerweile abgeheilt und bereiteten auch keine Beschwerden mehr. Jedoch klagte sie über Kopfschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm sowie Schwindel. Sie habe in den letzten paar Tagen zudem ca. 4 Kg an Gewicht verloren, habe Konzentrationsschwächen und Mühe beim Schlafen " (cfr. certificato medico del 10 maggio 2007, allegato al rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008). Queste considerazioni mediche, oltre a confermare sostanzialmente quanto attestato in Egitto, hanno indotto il dottor _____ a concludere che la paziente era affetta da " cervicalgia e reazione psicogena acuta con perdita di peso e disturbi al sonno " (cfr. ibidem). L'esistenza di dolori alle cervicali sono del resto confermati anche da _____ (cfr. Untersuchungsprotokoll e Therapiebericht, allegato al rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), che ha pure effettuato le sedute fisioterapiche a cui si è sottoposta la parte civile nelle settimane seguenti i fatti. Avendo cagionato - per i motivi esposti - un danno al corpo e alla salute di CIVI 1, ACCU 1 ha adempiuto il reato di lesioni semplici dal profilo oggettivo. Pacifico che un agire del genere comportava perlomeno per dolo eventuale la realizzazione del delitto anche dal profilo soggettivo; infatti stringendo le mani attorno al collo della parte civile l'imputato non poteva non prendere in considerazione che tale gesto poteva essere atto a provocarle delle ferite o quantomeno delle ripercussioni sul suo stato di salute.

E. 8

Ciò posto ACCU 1, avendo adempiuto il reato sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, è autore colpevole di lesioni semplici. Non occorre di conseguenza approfondire la richiesta della difesa di derubricare, in via subordinata, il reato in discussione in vie di fatto.

E. 9

Nella commisurazione della pena – a proposito della quale la parte civile, contrariamente a quanto fatto, non ha il diritto di esprimersi (cfr. art. 251 cpv. 3 CPP) – si deve in particolare tenere conto da un lato che l'imputato è incensurato e che non è emersa una sua

predisposizione alla violenza e dall'altro che comunque nella concreta situazione l'attacco sferrato è stato ingiustificato e di una certa gravità; inoltre non può essere disatteso che egli non vuole ammettere le sue colpe e riconoscere il torto e il dolore causato. Tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell'accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla pubblica accusa va quindi confermata. Dedotto il carcere preventivo sofferto, l'accusato è condannato a una sanzione pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 80.- per un totale di fr. 1'120.-. Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla legge. Alla pena pecuniaria si giustifica aggiungere una multa effettiva di fr. 300.-. 10a. La parte civile chiede un risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-, che si può riassumere come segue (cfr. anche lo scritto prodotto dalla signora CIVI 1 al dibattimento): - fr. 1'898.70.- per spese di trasferta signora CIVI 1 - fr. 53.50.- per spese telefoniche - fr. 1'219.70.- per spese mediche e di cura - fr. 250.- per spese fisioterapiche - fr. 6'270.50.- per spese legali in Egitto - fr. 1'999.- per spese legali (avv. _____) - fr. 7'817.90.- per spese legali (Studio legale _____) - fr. 6'203.- per spese legali (avv. _____) - fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel 2007 - fr. 3'000.- per torto morale Tale richiesta - presentata unicamente al dibattimento - va analizzata in modo dettagliato in ogni singola posta onde poter statuire sulla legittimità della pretesa. 10b. Preliminarmente si rileva che per costante giurisprudenza (cfr. ancora recentemente le sentenze del TF 4C.83/2006 del 26 giugno 2006 e 4C.177/2006 del 22 settembre 2006) una persona lesa, nella misura in cui ciò può essere preteso, deve prendere tutte le misure necessarie e imposte dalle circostanze per contenere e ridurre il danno. Questo principio è dedotta tanto dall'art. 44 cpv. 1 CO quanto da quello più generale dell'art. 2 CC, secondo il quale il diritto deve essere esercitato con riguardo. Ne segue che una vittima non può generare costi senza che ve ne sia una reale necessità nella convinzione che tanto potrà rifarsi sull'accusato. 10c. In concreto, in applicazione di quanto appena precisato, le spese di trasferta esposte dalla signora CIVI 1 per un importo globale di fr. 1'898.70.- (cfr. conteggio spese per trasferte, allegato 1 al riassunto spese signora CIVI 1), possono essere riconosciute solo parzialmente. Infatti, per i motivi che verranno indicati discutendo delle note d'onorario, non risultano necessarie e quindi giustificate le quattro trasferte a Lugano per conferire con gli avvocati dello studio legale _____ e con l'avvocato _____ quella per uno dei tre colloqui avuti con l'attuale patrocinatore e nemmeno le spese di pernottamento per la sera prima del processo svoltosi a Bellinzona, ammontanti a fr. 80.-; infatti ques'ultimo, apertosi alle ore 9 del mattino, non richiedeva in alcun modo la trasferta da _____ la sera precedente. Alla parte civile sono così riconosciute le spese di trasferta sostenute per la sua audizione del 2 maggio 2007 a Locarno presso la Polizia cantonale ammontanti a fr. 176.80.- (trasferta _____ -Locarno- _____ di 272 km a fr. 0,65), quelle relative all'audizione dinnanzi al Procuratore pubblico per un importo di fr. 187.20.- (trasferta _____ -Lugano- _____ di 288 km a fr. 0,65), le spese di trasferta per due colloqui con l'avvocato _____ per un importo complessivo di fr. 361.40.- e le spese di trasferta di fr. 152.10.-, sostenute per presenziare al dibattimento del 9 settembre 2008 (trasferta _____ -Bellinzona- _____ di 234 km a fr. 0,65), per un totale complessivo di fr. 877.50.-. 10d. La pretesa di fr. 53.50.- per spese telefoniche non viene riconosciuta, poiché dalla documentazione agli atti non si riesce a capire lo scopo della comunicazione (cfr. estratto delle telefonate di _____ tra il 22 marzo e il 21 aprile 2007, allegato 2 al

riassunto spese signora CIVI 1); in effetti non si riesce a scorgere la data e l'ora in cui è avvenuta la telefonata, non si evince in alcun modo a chi appartenga il numero chiamato, i motivi per i quali è stata fatta la conversazione (al riguardo l'annotazione apposta a mano "Anruf aus _____ an _____" che si scorge sul foglio non è di alcun aiuto) e in particolare il perché sia stata effettuata dal cellulare di _____. 10e. Anche la posta relativa alle spese mediche e di cura, già dedotto - a dire della parte civile - il rimborso delle casse malati, per un importo di fr. 1'219.70.- non viene ammessa. Dalle fatture prodotte, anche a voler presumere che tutte le prestazioni sanitarie siano giustificate e in relazione con l'evento verificatosi in Egitto, non si capisce come si è giunti all'importo indicato e soprattutto se tali costi sono stati rimborsati dalla cassa malati (cfr. TP Rechnung, allegati 3A, 3B e 3C al riassunto spese signora CIVI 1). 10f. A CIVI 1 va invece riconosciuta la somma di fr. 250.- per le spese di fisioterapia sostenute (cfr. Quittung _____, allegato 4 al riassunto spese signora CIVI 1); le stesse, come emerge dagli atti, sono giustificate, chiaramente in relazione con l'episodio oggetto del presente procedimento penale e non coperte dall'assicurazione malattia di base. 10g. Quo alle spese legali in Egitto, per la somma complessiva di fr. 6'270.50.-, agli atti figurano le fatture 15 ottobre e 6 dicembre 2007 (cfr. Summary of Charges, allegati 5A e 5B al riassunto spese signora CIVI 1), le quali riportano unicamente le ore che sono state effettuate, le tariffe orarie, le spese di viaggio e di hotel e gli importi totali in dollari americani (l'importo in franchi risulta da un aggiunta a mano). A mente di questo giudice tale documentazione non è sufficientemente chiara ed esaustiva in quanto manca la nota dettagliata; del resto un'attenta analisi di tutta la documentazione cartacea agli atti non è d'aiuto in quanto non si trova riferimento alcuno sul contributo specifico e sulle prestazioni circostanziate fornite dai legali egiziani nella presente causa. Nel corso del dibattimento la parte civile, per il tramite del proprio patrocinatore, ha in particolare accennato - quale giustificazione per le spese legali sostenute in terra africana - alla ricerca di un non meglio precisato protocollo delle autorità inquirenti che sarebbe sparito: tuttavia tali spiegazioni non sono atte in alcun modo a suffragare debitamente la posta fatta valere, né del resto trovano riscontro concreto e sufficiente agli atti. Inoltre, a ben vedere, non si comprende neppure se tale protocollo, ammesso che esista, potesse essere utile per il procedimento di lesioni semplici che era stato prontamente avviato in Svizzera e stava facendo il suo regolare corso. Per tacere poi dell'esorbitante costo per procurarsi un semplice verbale di polizia. Per tutte le argomentazioni esposte la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in Egitto deve quindi essere respinta. 10h. Anche la richiesta di rimborso di fr. 1'999.- per spese legali sostenute con l'avvocato _____ non è adeguatamente sostanziata: la parte civile si è limitata a produrre una lettera del legale dalla quale traspare solo un suo "generoso sconto" sulla nota professionale, tale da ridurre l'importo da fr. 2'848.05.- a quello indicato (cfr. lettera avv. _____ del 16 luglio 2007, allegato 6 al riassunto spese signora PR 1). Non è per contro stato prodotto l'elenco dettagliato delle prestazioni del legale, unitamente al dispendio orario e alle spese vive da questi sostenute. Non va neppure dimenticato, quando si analizzano le note dei legali, la relativa semplicità del reato per il quale l'accusato è stato condannato. Al riguardo, proprio in funzione dell'obbligo di limitare il danno, il fatto che la parte civile abbia scelto di rivolgersi a ben quattro legali nel nostro cantone con una tempistica a dire il vero alquanto singolare non deve essere messo a carico dell'accusato. Da una delle tre semplici lettere dell'avvocato _____ (cfr. act 11, 12 e 13), si evince che prima di andare da lui la parte civile aveva conferito mandato a un ulteriore rappresentante legale, e più precisamente all'avvocato _____ dello studio legale _____ e

_____ , al quale era stato però immediatamente revocato il mandato (cfr. act 11, lettera avv. _____ del 26 aprile 2007 e act 9, lettera dell'avv. _____ del 20 aprile 2007). Per i motivi espressi la pretesa di risarcimento per le spese sostenute con l'avvocato _____ è pertanto respinta. 10i. Alla stessa conclusione del precedente considerando si deve giungere per la pretesa di fr. 7'817.90 per la fattura emessa in data 11 giugno 2007 dallo studio legale _____ (cfr. Schlussrechnung dell'11 giugno 2008, allegato 7 al riassunto spese signora CIVI 1). Anche in questo caso non vi è traccia dell'elenco dettagliato delle prestazioni amministrative e legali con relativo dispendio orario. La descrizione generica in lingua tedesca per giustificare la fattura non è certo sufficiente per poter riconoscere l'ammontare richiesto, non senza osservare che la sorveglianza telefonica di cui si fa cenno esula completamente dalla fattispecie penale ascritta all'imputato e non è in alcun rapporto di proporzionalità. Come più volte ribadito, l'accusato non deve rispondere di iniziative della parte civile volte a ricercare fatti e situazioni per i quali non sono emersi indizi e che non hanno trovato la benché minima conferma in corso di procedura. 10l. Di per sé anche la nota professionale dell'attuale patrocinatore della parte civile, allestita il giorno precedente il dibattimento, non è esente da pecche (cfr. nota d'onorario dell'8 settembre 2008, allegato 8 al riassunto spese signora CIVI 1); in effetti manca completamente dell'esposizione dettagliata di ogni singola prestazione con relativo dispendio orario e dei vari disborsi (cancelleria, postali, telefonici, trasferte ecc.) effettuati. In concreto, oltre al fatto che una vittima, pur con i limiti indicati sopra (cfr. punto 10b), può certo rivolgersi a una persona cognita in materia per assumere informazioni sul da farsi, occorre però anche tener conto della particolarità del caso. Infatti, non si può ignorare che il reato è avvenuto all'estero e che la parte lesa ha indubbe difficoltà linguistiche non essendo cognita della lingua del procedimento. Ciò posto si deve comunque precisare che possono essere ammesse solo le spese generate da una conduzione diligente del mandato e proporzionate all'entità del reato. In specie ciò risulta per due colloqui con la cliente, per l'esame dell'incarto, per la preparazione del dibattimento e per la durata dello stesso, ritenuto come la sua presenza era giustificata dalle predette circostanze. Tutto ben ponderato appare giustificato riconoscere alla parte civile l'importo di fr. 3'500.- per le spese legali sostenute per l'attuale patrocinatore. 10m. CIVI 1 pretende il risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel 2007 a seguito dell'inabilità lavorativa nel periodo immediatamente seguente ai fatti occorsi a _____ , o più precisamente – vista la data a partire dalla quale è stata dichiarata inabile – al rientro dal viaggio in Egitto; a tal scopo agli atti è stato allegato un certificato medico (stranamente redatto unicamente il 26 giugno 2008!), dal quale si evince che la parte civile è stata inabile al lavoro al 100% dal 23 aprile al 13 maggio 2007 (cfr. Aertzliches Zeugnis, allegato 9 al riassunto spese signora CIVI 1). L'ammontare della cifra richiesta da CIVI 1 è stato spiegato in modo dettagliato dal patrocinatore di parte civile nel corso del dibattimento (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008); tale importo corrisponde al reddito annuale della parte civile di fr. 150'000.- risultante dalla dichiarazione dell'ufficio di revisione (documento prodotto con scritto 16 luglio 2008 e acquisito agli atti con ordinanza 22 luglio 2008) diviso per 48 settimane (già dedotte le quattro di vacanza) e moltiplicato per 3 (ovvero le settimane di inabilità lavorativa che risultano dal certificato medico di cui sopra). Al di là del fatto che la signora CIVI 1 è attiva come indipendente e non si sa fino a che punto non abbia effettivamente lavorato durante quelle 3 settimane o se abbia lavorato solo parzialmente, il calcolo come proposto non è sufficiente per stabilire se vi sia stata realmente una perdita di guadagno. Agli atti risulta infatti anche la dichiarazione fiscale

2007 di _____ e CIVI 1, dalla quale si evince che la parte civile lo scorso anno ha conseguito un reddito netto di fr. 182'000.- (cfr. allegato 9°, Steuererklärung 2007, lit. D, punto 14, cifra 499), ossia un importo ben superiore a quello indicato dall'ufficio di revisione. Di conseguenza la richiesta di risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel corso del 2007 non è ammessa. 10n. La parte civile chiede infine l'importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale. Al proposito si rileva che per l'art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. La lesione deve essere in ogni caso grave, ritenuto che ognuno deve sopportare lievi attacchi all'equilibrio interiore (cfr. Brehm, Commentario bernese, N. 19 e segg. all'art. 49 CO). In concreto il reato commesso ai danni della parte civile non ha comportato particolari sofferenze ai sensi della giurisprudenza, tanto più che CIVI 1 non è stata degente in ospedale, ha potuto portare a termine il viaggio in Egitto nella sua funzione di responsabile, continua tuttora regolarmente la sua attività professionale e non ha nemmeno dovuto far capo a un'assistenza psichiatrica in quanto si ritiene una persona stabile (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008). Tale affermazione trova pure riscontro agli atti, avendo la signora CIVI 1 dichiarato che "non mi sono rivolta a nessun medico psichiatrico o psicologico. Essendo già io una persona che insegno a curare la mente, io non ho ritenuto necessario rivolgermi ad uno specialista della salute mentale" (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 3). Inoltre non si deve dimenticare che la parte civile può trarre soddisfazione della condanna dell'accusato. La richiesta di riparazione morale deve di conseguenza essere respinta.

E. 11

Per riassumere la richiesta di risarcimento della parte civile è accolta nella misura di fr. 4'627.50 (fr. 877.50.- per spese di trasferta, 250.- per spese mediche e fr. 3'500.- per spese di patrocinio dell'avv. PR 1). Tutte le altre pretese sono respinte.

E. 12

Nulla osta, né del resto la difesa si è opposta, alla confisca e alla distruzione da parte dello Stato della statuetta di coccodrillo di pietra artificiale, che è stata utilizzata nell'ambito della commissione di un reato. visti gli art. 34, 42, 47, 69, 123 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 874/2008 del 29 febbraio 2008. condanna ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 14 (quattordici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 1'120.- (millecentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di 1 (un) giorno; 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. alla multa di fr. 300.- (trecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'390.-; comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP. condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di franchi 4'627.50.- (fr. 877.50.- per spese di trasferta, 250.- per spese mediche e fr. 3'500.- per spese di patrocinio dell'avv. PR 1); tutte le altre pretese sono respinte. ordina la confisca e la distruzione di una statuetta di coccodrillo di pietra artificiale. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio reperti, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il presidente: Il

segretario: Distinta spese	a carico di ACCU 1 fr. 300. -	multa
fr. 900.-	tassa di giustizia fr. 300.-	spese giudiziarie
fr. 190.-	testi fr. 1690. -	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.